

Legge del 06/08/1954 n. 604 -

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 11 agosto 1954

Articolo 3

Documentazione occorrente ai fini del conseguimento delle agevolazioni.

Articolo 3 - Documentazione occorrente ai fini del conseguimento delle agevolazioni.

In vigore dal 24/06/1965

Modificato da: Legge del 26/05/1965 n. 590 Articolo 33

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla **legge 6 agosto 1954, n. 604**, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

[Torna al sommario](#)

